

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 4 ottobre 2024

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P - 27/2024

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2024

Riportiamo di seguito per ciascun settore di attività l'elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di SETTEMBRE 2024.

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - AZIENDE ARTIGIANE

Una tantum

L'ipotesi di accordo 6 giugno 2024 per il rinnovo del CCNL 6 dicembre 2021 per i dipendenti dell'Area Alimentazione-Panificazione, scaduto il 31 dicembre 2022, che comprende i dipendenti dalle imprese alimentari artigiane e dalle imprese della panificazione e i lavoratori dipendenti dalle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti, ha convenuto sulla corresponsione di una somma a titolo di una tantum.

Imprese artigiane alimentari e imprese della panificazione (Parte I del CCNL)

Con riferimento alle imprese artigiane del settore alimentare e alle imprese del settore panificazione, viene disposta, a favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo (6 giugno 2024), ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (da ritenersi 1° gennaio 2023 - 31 marzo 2024), la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari a 160,00 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Si sottolinea che tale somma:

- è corrisposta in 2 tranches di pari importo:
 - 80,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024;
 - 80,00 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024;
- agli apprendisti (in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo) viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70%;
- è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale;
- è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dei suddetti importi di una tantum fino a concorrenza; tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 15 dicembre 2022 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente, ha previsto, a far data dal 1° settembre 2024, degli incrementi retributivi. Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare risultano i seguenti.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Livello	Minimo dal 1° settembre 2024	Livello	Minimo dal 1° settembre 2024
Q1	2.054,60	B3	1.613,61
Q2	2.054,60	C1	1.553,48
A1	2.054,60	C2	1.383,10
A2	1.934,33	C3	1.282,87
B1	1.763,95	C4	1.002,24
B2	1.683,77		

CENTRI ELABORAZIONI DATI (CED)

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 9 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti dei centri elaborazione dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e società tra professionisti (STP), - Codice contrattuale H601, ha previsto, a far data dal 1° settembre 2024, degli incrementi retributivi. I nuovi importi della paga base contrattuale risultano i seguenti.

Livello	Paga base contrattuale dal 1° settembre 2024	Livello	Paga base contrattuale dal 1° settembre 2024
Quadri di direzione	2.896,81	III	1.816,30
Quadri	2.632,64	IV	1.690,01
I	2.260,29	V	1.609,07
II	2.023,58	VI	1.358,86
IIIS	1.940,16		

Welfare

Il CCNL 9 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti dei centri elaborazione dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e società tra professionisti (STP), ha previsto a favore di tutti i lavoratori dipendenti, a partire dall'anno 2022, l'attribuzione di piani e strumenti di "flexible benefits" del valore di

- 150,00 euro per l'anno 2022,
- 150,00 euro per l'anno 2023,
- 150,00 euro per l'anno 2024,

da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.

Si conferma che sono destinatari del welfare i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto sempre di ogni anno con contratto:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi (anche non consecutivi) di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

È prevista l'esclusione dei lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno.

Si ricorda che i suddetti valori:

- sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR;
- non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda;
- sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

Le previsioni in tema di welfare si aggiungono alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. Nell'ipotesi di accordi collettivi le parti firmatarie degli stessi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti.

In merito all'applicazione del welfare è stabilito un confronto tra aziende e RSA (laddove costituite) per l'individuazione, in considerazione delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, di una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e destinata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA - AZIENDE ARTIGIANE

Una tantum

L'ipotesi di accordo 16 luglio 2024 per il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica del 4 maggio 2022 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderie, occhialeria, chimica e ceramica, scaduto il 31 dicembre 2022, ha stabilito, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 - 30 giugno 2024), la corresponsione, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso (16 luglio 2024), di un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 110,00 euro, da erogarsi in due tranches di pari importo:

- 55,00 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024;
- 55,00 euro con la retribuzione del mese di marzo 2025.

A proposito della suddetta somma una tantum si sottolinea che:

- viene corrisposta agli apprendisti in forza al 16 luglio 2024 (data di sottoscrizione dell'accordo) nella misura del 70% (77,00 euro), con le medesime decorrenze (38,50 euro con la retribuzione del mese di settembre 2024 e 38,50 euro con la retribuzione del mese di marzo 2025);
- è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- è stata determinata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, legali o contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi;
- viene esclusa dalla base di calcolo del TFR;
- è riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum e, pertanto, vanno detratti dall'una tantum stessa fino a concorrenza.

La corresponsione di tali importi cessa con la retribuzione relativa al mese di luglio 2024.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.